#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER LA DIDATTICA: COMMISSIONE DIDATTICA E COMMISSIONI INTERDIPARTIMENTALI PER LA DIDATTICA

(emanato con D.R. n. 657/2024 del 03/05/2024) (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

## CAPO I

# Disposizioni generali

## Art. 1

# **Finalità**

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento della Commissione didattica e delle Commissioni interdipartimentali per la didattica, di cui all'art. 20 dello Statuto di Ateneo.
- 2. La Commissione didattica e le Commissioni interdipartimentali per la didattica sono funzionali ad assicurare l'organizzazione e la pianificazione dell'attività didattica, al fine di assicurarne alti livelli qualitativi e organizzativi anche attraverso il coordinamento della comune offerta formativa nei tre cicli tra dipartimenti dell'Ateneo.

## Art. 2

# **Commissione didattica**

1. La Commissione didattica svolge funzioni propositive e consultive in ambito didattico, utili alle deliberazioni di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, con il compito di rendere pareri, anche attraverso il confronto con le Commissioni interdipartimentali per la didattica, di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

# Art. 3

# Commissioni interdipartimentali per la didattica

- 1. Le Commissioni interdipartimentali per la didattica sono finalizzate al coordinamento delle attività e dei servizi alla didattica relativi ai tre cicli di studio.
- 2. Svolgono una funzione di coordinamento tra i Dipartimenti, tra gli stessi e i servizi didattici dell'Amministrazione Generale e si raccordano con la Commissione didattica di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

## CAPO II

# Composizione e funzionamento della Commissione didattica

## Art. 4

# Composizione della Commissione didattica

- 1. La Commissione didattica è composta da:
  - a) il Prorettore per la didattica, che la presiede;
  - b) fino a n. 5 componenti del Senato Accademico, designati dallo stesso organo;
  - c) fino a n. 3 componenti del Consiglio degli Studenti, designati dallo stesso organo e che non ricoprano il ruolo di senatori accademici o di consiglieri di amministrazione;
  - d) n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione, designato dallo stesso organo;
  - e) i Presidenti delle Commissioni interdipartimentali per la didattica di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - f) n. 1 componente per ogni Commissione interdipartimentale per la didattica di cui all'art. 3 del presente regolamento, designato da ciascuna.
- 2. La Commissione è nominata con decreto rettorale; i componenti restano in carica fino al termine del proprio mandato nell'organo o commissione di provenienza.
- 3. Alle sedute della Commissione didattica partecipano il Direttore generale o suo delegato e i Dirigenti delle Aree competenti.
- 4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione didattica, per gli specifici ambiti di competenza, i prorettori e delegati del Rettore e i presidenti e i dirigenti dei Campus.
- 5. La Commissione didattica è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 6. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità mista o telematica, e di ogni seduta è redatto verbale.
- 7. Le attività di segreteria sono assicurate da un referente dell'Area dell'Amministrazione generale competente per materia.
- 8. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti della Commissione, il subentrante è nominato con le stesse modalità del cessato.

#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

## Art. 5

## Funzionamento della Commissione didattica

- 1. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e convoca la Commissione didattica almeno 5 giorni prima della seduta.
- 2. La Commissione didattica formula pareri obbligatori non vincolanti su:
  - a) proposte in merito all'attivazione, modifica o disattivazione di corsi di studio, curricula, doppi titoli;
  - b) linee guida in ambito didattico, anche con riguardo alle procedure di conferimento di incarichi didattici a titolo oneroso;
  - c) programmazione dei ruoli dei docenti afferenti ai Dipartimenti, con riguardo alla coerenza rispetto alla programmazione didattica;
  - d) ogni altra questione utile agli Organi Accademici, sia su sollecitazione degli stessi, che su proposta delle Commissioni interdipartimentali per la didattica.
- 3. La Commissione didattica non ha poteri deliberativi.
- 4. Gli Organi Accademici tengono conto del parere obbligatorio reso dalla Commissione didattica, dandone atto al momento della decisione.
- 5. In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dallo Statuto, la Commissione didattica opera in stretta sinergia con il Presidio di Qualità di Ateneo e con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel rispetto delle specifiche competenze.

# **CAPO III**

# Composizione e funzionamento delle Commissioni interdipartimentali per la didattica

## Art. 6

# Composizione delle Commissioni interdipartimentali per la didattica

- I Dipartimenti costituiscono apposite Commissioni interdipartimentali per la didattica, sulla base delle macro aree scientifico disciplinari individuate dall'apposito regolamento per le elezioni del Senato Accademico.
- 2. Ciascuna Commissione interdipartimentale di macro area è composta da:
  - a) i Direttori dei Dipartimenti;
  - b) i Delegati alla didattica dei medesimi Dipartimenti.
- 3. La Commissione interdipartimentale è nominata con decreto rettorale; i componenti restano in carica fino al termine del proprio mandato nel Dipartimento di afferenza.

## NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 4. La Commissione interdipartimentale nella prima seduta, convocata dal prorettore per la didattica, nomina il Presidente tra i componenti di cui al comma 2.
- 5. Il Presidente è componente di diritto della Commissione didattica di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il Presidente è incompatibile con il ruolo di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
- 6. La Commissione interdipartimentale nomina, tra i componenti di cui al comma 2, un componente della Commissione didattica di cui all'art. 4 del presente regolamento; tale nomina è incompatibile con il ruolo di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
- 7. In caso di impedimento dei componenti, partecipa il vice-direttore in sostituzione del Direttore e un docente in sostituzione del Delegato alla didattica, previa delibera del relativo Dipartimento, da individuarsi tra i Coordinatori dei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento.
- 8. Alle sedute della Commissione interdipartimentale partecipano, se presenti, anche i Responsabili delle unità organizzative di sede (UOS) e i Responsabili dei servizi didattici e di altri servizi tecnico-amministrativi competenti per le tematiche trattate; possono partecipare, inoltre, eventuali ulteriori Delegati competenti nelle materie da trattare, invitati direttamente dai propri Direttori (delegati per la qualità, per il III ciclo, o altro), se presenti nei Dipartimenti interessati.
- 9. Le attività di segreteria sono assicurate dal Responsabile dei servizi didattici di riferimento del Dipartimento che esprime il Presidente.

# Art. 7

# Funzionamento delle Commissioni interdipartimentali per la didattica

- Il Presidente predispone l'ordine del giorno della riunione e lo trasmette ai componenti, unitamente alla convocazione, di norma, con cinque giorni di preavviso rispetto al calendario della seduta.
- 2. Il Presidente convoca la Commissione interdipartimentale almeno tre volte all'anno, nonché ogni qualvolta sussista l'esigenza di parere consultivo nelle materie di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
- 3. La Commissione interdipartimentale è regolarmente costituita quando siano rappresentati tutti i dipartimenti che la costituiscono, fatto salvo il caso di riunione semplificata di cui al comma 4 del presente articolo.
- 4. Al fine di garantire il diretto coordinamento di tutti i soggetti interessati nelle materie di cui al presente articolo, sulla base dell'ordine del giorno, alle sedute della Commissione sono convocati i Direttori o i delegati per la didattica dei Dipartimenti che non fanno parte della

#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

stessa, ovvero sono possibili forme semplificate di riunione, senza il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti, qualora gli argomenti da esaminare siano comuni solo ad alcuni di essi.

- 5. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità mista o telematica e di ogni seduta è redatto verbale.
- 6. Le Commissioni interdipartimentali hanno funzione propositiva e consultiva nei confronti dei Dipartimenti interessati, a fronte dei comuni aspetti che l'offerta formativa presenta nelle sue molteplici articolazioni, in conformità a quanto disposto dagli artt. 18 e 20 dello Statuto e comunque in tutti i casi in cui si renda necessaria un'attività di coordinamento al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione della didattica e dei servizi amministrativi comuni di supporto.
- 7. Le Commissioni interdipartimentali sono tenute a esprimere pareri obbligatori ai Dipartimenti, in merito alle attività didattiche che coinvolgono due o più di essi, con riguardo:
  - a) alla progettazione, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi di studio, curricula e titoli doppi;
  - b) alla programmazione didattica, agli impegni tra Dipartimenti per gli aspetti comuni dell'offerta formativa anche con riguardo alle procedure di conferimento di incarichi didattici a titolo oneroso;
  - c) alla definizione degli impegni didattici dei docenti afferenti a un Dipartimento quando nella proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento sia specificato che lo stesso è chiamato a un impegno didattico in favore di altri Dipartimenti, ovvero abbia necessità di impegno didattico da parte di altri Dipartimenti;
  - d) ai servizi tecnico amministrativi comuni per la didattica che interessano sedi in cui insistono corsi di studio afferenti a dipartimenti diversi (es. calendari didattici, lauree, attività di orientamento);
  - e) alle richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione pluriennale del personale dell'Ateneo.

# Capo IV Entrata in vigore

## Art. 8

# **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

\*\*\*